

Con sentenza n. 51 del 2 marzo 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità del quesito referendario sull'abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La richiesta referendaria era diretta, innanzi, tutto ad espungere, dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), la parola «coltiva», in modo da depenalizzare direttamente la coltivazione (quale ne sia l'estensione) delle piante della Tabella I, da cui si estraggono le sostanze stupefacenti qualificate come droghe cosiddette "pesanti" (papavero sonnifero e foglie di coca), e indirettamente altresì la coltivazione della pianta di cannabis della Tabella II, peraltro nella dimensione anche agricola e non solo domestica.

Questo così esteso risultato contrasta apertamente con i vincoli sovranazionali. In particolare, la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2004/757/GAI, integrata dalla direttiva 2017/2103/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, prevede espressamente all'art. 2, paragrafo 1, che ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite plurime condotte connesse al traffico illecito di stupefacenti, tra le quali è espressamente indicata - alla lettera b) - «la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis». Inoltre il risultato prefigurato dalla richiesta referendaria neppure verrebbe conseguito perché comunque rimarrebbe la fattispecie penale dell'art. 28 T.U. stupefacenti, che continuerebbe a sanzionare la coltivazione non autorizzata di tutte le piante di cui all'art. 26, comprendendo così sia quelle della Tabella I (papavero sonnifero e foglie di coca), sia quelle della Tabella II (canapa), con la sola eccezione, espressamente prevista, della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Questa discrasia è rilevante, non essendo inibita alla Consulta la valutazione della normativa di risulta allorché essa presenti elementi di grave contraddittorietà rispetto al fine obiettivo dell'iniziativa referendaria tali da pregiudicare la chiarezza e la comprensibilità del quesito per l'elettore.

La richiesta referendaria era diretta anche alla eliminazione dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 73 T.U. stupefacenti delle parole «la reclusione da due a sei anni e». L'intento referendario mirava quindi all'alleggerimento del trattamento sanzionatorio, che conseguirebbe all'eliminazione della pena della reclusione, residuando solo quella della multa, quando si tratta delle condotte di rilievo penale aventi ad oggetto le cosiddette droghe "leggere", individuate attraverso il rinvio «ai fatti di cui ai commi 1, 2 e 3». Nella fattispecie, pur rimanendo precluse, nel giudizio di ammissibilità del referendum, valutazioni di merito sulla legittimità costituzionale della normativa di risulta, la Corte ha comunque ritenuto opportuno rilevare, sotto il profilo dell'ambiguità del quesito, la vistosa contraddittorietà che conseguirebbe all'eliminazione della pena detentiva, per l'irriducibile antinomia che ne deriverebbe con la fattispecie del comma 5 del medesimo art. 73 T.U. stupefacenti, disposizione non toccata dalla proposta abrogativa referendaria. Infatti, si avrebbe che ai medesimi fatti di cui al comma 4, se ritenuti di «lieve entità», rimarrebbe invece applicabile la sanzione congiunta della reclusione e della multa.

È vero che, dopo la trasformazione della circostanza attenuante in reato autonomo, «non sussiste più alcuna esigenza di mantenere una simmetria sanzionatoria tra fatti di lieve entità e quelli non lievi». Ma ciò giustifica solo che il regime sanzionatorio del novellato comma 5 dell'art. 73 possa essere come in effetti è unico, senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, e non già che paradossalmente il fatto di «lieve entità» possa essere punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e non lo sia invece il fatto non lieve o addirittura quello grave per la ricorrenza delle circostanze aggravanti dell'art. 80 T.U. stupefacenti. Anche in questa parte la richiesta referendaria presenta, quindi, un irrimediabile profilo di inammissibilità per la manifesta contraddittorietà della normativa di risulta con l'intento referendario, in quanto la sanzione detentiva permanerebbe in riferimento ai medesimi fatti quando di «lieve entità».

Riferimenti Normativi:

- art. 26, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 27, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 28, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309